



STATUTO

COMUNE DI SEULO (PROVINCIA SUD SARDEGNA)

(Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 19 Gennaio 2011)

Publicato all'albo pretorio dell'ente dal 28/01/2011 al 27/02/2011

Sul B.U.R.A.S. Sardegna Bollettino n. 5 del 18 febbraio 2011

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28 luglio 2017

Publicato all'albo pretorio dell'ente dal 7 agosto 2017 al 5 settembre 2017

Sul B.U.R.A.S. Sardegna Bollettino n. 40 del 24/08/2017

INDICE GENERALE

TITOLO 1 PRINCIPI GENERALI DI AUTONOMIA

- Art.1 Autonomia e finalità del Comune
- Art.2 Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico
- Art.3 Stemma e gonfalone
- Art.4 Bandiere
- Art.5 Toponomastica
- Art.6 Albo pretorio
- Art.7 Statuto
- Art.8 Regolamenti comunali
- Art.9 Violazione dei regolamenti comunali. Sanzioni pecuniarie amministrative
- Art.10 Gemellaggio
- Art.11 Lingua sarda
- Art.12 Ricerca scientifica

TITOLO 2 ORGANI ISTITUZIONALI

- Art.13 Gli organi
- Art.14 Il Consiglio: funzioni e competenze generali
- Art.15 Norme generali di funzionamento
- Art.16 Consiglieri comunali
- Art.17 Gruppi consiliari
- Art.18 Commissioni consiliari permanenti
- Art.19 Commissioni di indagine temporanee o speciali
- Art.20 Commissione pari opportunità
- Art.21 Il Sindaco
- Art.22 Competenze del Sindaco
- Art.23 Il ViceSindaco
- Art.24 Deleghe ed incarichi
- Art.25 Cessazione della carica di Sindaco
- Art.26 Mozione di sfiducia
- Art.27 La Giunta
- Art.28 Funzionamento della Giunta
- Art.29 Competenze della Giunta
- Art.30 Cessazione della carica di Assessore
- Art.31 Divieto generale di incarichi e di consulenze e obblighi di astensione

TITOLO 3 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art.32 Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza

- Art.33 Riconoscimento delle associazioni
- Art.34 Le Consulte
- Art.35 Consiglio comunale dei ragazzi
- Art.36 Consiglio comunale degli anziani
- Art.37 Forme innovative di partecipazione dei cittadini
- Art.38 Istanze-Petizioni-Proposte
- Art.39 Azione popolare. Intervento nel procedimento
- Art.40 Referendum consultivi
- Art.41 Referendum propositivi e abrogativi
- Art.42 Diritto di informazione
- Art.43 Diritto di accesso

TITOLO 4 ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

- Art.44 Personale: organizzazione degli uffici e servizi
- Art.45 Segretario Comunale
- Art.46 Gestione amministrativa
- Art. 46/bis Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione – Collaborazioni esterne
- Art.47 Funzioni e responsabilità dei Responsabili dei Servizi

TITOLO 5 SERVIZI

- Art.48 Qualificazione e caratteristiche
- Art.49 Forme di gestione dei Servizi Pubblici Locali

TITOLO 6 TUTELA DEL CITTADINO E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art.50 Informazione del contribuente
- Art.51 Chiarezza e motivazione degli atti
- Art.52 Riscossione dei Tributi

TITOLO 7 FINANZA E CONTABILITA'

- Art.53 Autonomia finanziaria
- Art.54 Demanio e patrimonio
- Art.55 Revisione economico finanziaria

TITOLO 8 NORME FINALI

- Art.56 Disposizioni finali
- Art.57 Entrata in vigore

Titolo I

Principi generali di autonomia

Art. 1

Autonomia e finalità del Comune

Nell'ambito dei principi enunciati nella Costituzione della Repubblica Italiana ed in armonia con le sue leggi, il Comune è Ente territoriale espressione della comunità locale dotato di autonomia politica, normativa, amministrativa e finanziaria. In particolare, il Comune:

- a. rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica;
- b. promuove una cultura di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà e uguaglianza, senza discriminazione alcuna, contribuendo a creare le condizioni per la realizzazione del principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'art.3 della Costituzione Italiana;
- c. ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In applicazione di tali principi, svolge le sue funzioni attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale;
- d. favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative, riconoscendo e sostenendo le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto sui temi dell'interesse della comunità locale. Favorisce altresì l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- e. assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione, alla nazionalità e alle opinioni politiche;
- f. tutela nell'ambito dei propri poteri, il diritto alla vita, alla libertà, alla giustizia e alla sicurezza delle persone, favorendo il pieno riconoscimento di tutti gli altri diritti proclamati universalmente;
- g. promuove i diritti costituzionalmente garantiti all'istruzione, al lavoro, alla salute, alla qualità della vita;
- h. promuove la pari opportunità tra uomo e donna e la presenza di entrambi i sessi negli organismi collegiali. Il Comune promuove azioni positive finalizzate alla rimozione degli ostacoli che di fatto pregiudicano la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, alla vita sociale, economica e politica. Impronta l'attività alla programmazione di politiche mirate al conseguimento di pari opportunità tra uomo e donna;
- i. promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento delle condizioni di vita personale, civile e sociale. Il volontariato potrà essere chiamato a collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni. Il Comune ha facoltà di

mettere a disposizione i mezzi e le risorse necessarie a garantire le attività di volontariato e senza scopo di lucro nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale;

j. riconosce l'accesso all'acqua come un "diritto umano" irrinunciabile e inalienabile.

Art. 2

Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico

- 1) Il territorio sul quale è insediata la Comunità di Seulo ha una estensione di KMQ. 58,86 e confina con i comuni di Aritzo, Arzana, Gadoni, Sadali, Seui, Villanovatulo.
- 2) Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Seulo, nella Piazza del Popolo dove si svolgono di norma le adunanze degli organi elettivi e collegiali. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
- 3) Il Comune valorizza le risorse del proprio territorio assumendo come finalità fondamentali della propria attività, nell'ambito di un sistema di sviluppo sostenibile, la difesa del suolo, la tutela delle risorse naturali e paesaggistiche e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale. Nei limiti delle proprie finalità istituzionali, promuove rapporti con organismi ed Enti Locali di altri Paesi, al fine di favorire forme di collaborazione, amicizia e solidarietà fra i popoli.
- 4) All'interno del territorio del Comune di Seulo non è consentito, in alcun modo e senza possibilità di deroghe, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
- 5) Il Comune riconosce e promuove il legame tra l'ambito territoriale di appartenenza e le motivazioni sociali, storiche e culturali della propria identità.
- 6) Memore del vincolo indissolubile tra territorio e popolazione, fondamentale nella definizione della attuale identità, il Comune intende perpetuare e incentivare la partecipazione dei suoi abitanti ad azioni di tutela del territorio, valorizzazione delle risorse naturali e salvaguardia dell'ambiente, anche attraverso specifiche iniziative che coinvolgano tutti i cittadini e i soggetti che amministrano i beni d'uso civico.
- 7) Il Comune si impegna a favorire il più corretto e responsabile rapporto tra popolazione ed ambiente, attraverso la tutela e la valorizzazione del territorio sia come patrimonio naturalistico sia come memoria storica, sociale, economica e culturale. A tale scopo:
 - promuove la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento
 - realizza e promuove gli interventi di protezione e recupero ambientale
 - promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, culturale ed artistico; valorizza e tutela il verde pubblico
 - promuove un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, mediante la pianificazione urbanistica come strumento fondamentale

- assicura, con idonea disciplina, la conservazione dei caratteri peculiari del centro abitato, in particolare di quelli che hanno valore storico- architettonico- culturale, incentivando le attività di restauro conservativo del patrimonio edilizio esistente, promuovendo lo sviluppo urbanistico, facilitando il trasferimento di attività economiche incompatibili con le residenze in altre zone appositamente previste
- prevede particolari garanzie, ai sensi delle disposizioni di legge, per assicurare preventive valutazioni delle condizioni idrogeologiche e per tutelare il paesaggio da interventi che possono arrecare allo stesso danni e deturpazioni
- promuove il sistema turistico locale attraverso forme di concertazione degli interventi con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e con i soggetti pubblici e privati interessati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Art. 3

Stemma e gonfalone

- 1) Negli atti e nel sigillo il Comune si identifica con il nome di "COMUNE DI SEULO".
- 2) Lo stemma del Comune è il seguente, così come descritto dal decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2010:
 - partito: il primo, di azzurro, al castagno fogliato di verde, fustato e sradicato al naturale, fruttato di sette, d'oro; il SECONDO, di rosso, alla capra di nero, cornata di argento, allumata dello stesso, scampanata di verde, sostenuta dalla roccia di argento, fondata in punta, uscente dalla linea di partizione e dal fianco. Ornamenti esteriori da Comune.
- 3) Lo stemma è apposto sull'intestazione di tutti gli atti e documenti, al di sopra della denominazione del Comune e, circondato dalla scritta "COMUNE DI SEULO", costituisce il bollo ufficiale dell'ente.
- 4) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone.
- 5) L'uso dello stemma da parte di altri soggetti pubblici e privati può essere autorizzato dal Sindaco, sentita la Giunta, per manifestazioni e pubblicazioni aventi finalità storiche, tradizionali e, comunque, d'interesse pubblico generale.
- 6) L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 4

Bandiere

- 1) Nella sede comunale si espongono le bandiere dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Sardegna, nel rispetto delle leggi italiane.
- 2) Tutte le bandiere sono esposte contemporaneamente, ogni qualvolta la legge ne preveda l'esposizione di una.

Art.5

Toponomastica

- 1) Il Comune conserva o ripristina la toponomastica originaria dei luoghi quale risulta dalla tradizione scritta ed orale.
- 2) La Giunta Comunale determina la denominazione da adottarsi, adeguandosi al comma 1.

Art. 6

Albo pretorio

- 1) Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell'ente, definendo un "Albo Pretorio" on line sul quale l'affissione va intesa quale pubblicazione.
- 2) Nella sede comunale e nel centro abitato vengono individuati appositi spazi da destinare a Bacheca Informativa, per la esposizione al pubblico degli atti e provvedimenti amministrativi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 7

Statuto

- 1) Il Comune determina la propria organizzazione con lo STATUTO, nel rispetto delle norme costituzionali, degli interessi nazionali, dei principi fondamentali della legislazione statale esclusiva, di quelli della legislazione regionale esclusiva e concorrente. Ad esso devono conformarsi i Regolamenti e l'intera attività amministrativa svolta nel Comune.
- 2) Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Ove tale maggioranza non venga conseguita, la votazione è ripetuta per due volte entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte almeno il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La medesima procedura viene applicata anche alle modifiche statutarie.
- 3) Lo Statuto deliberato dal Consiglio viene quindi pubblicato all'albo Pretorio on-line per la durata di trenta giorni e contestualmente pubblicato sul Bollettino Regionale. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. Viene quindi trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 4) Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 8

Regolamenti comunali

- 1) Il Comune è dotato di potestà regolamentare che si concretizza in :
 - a) Regolamenti di organizzazione interna, adottati con l'unico limite del rispetto delle norme statutarie;
 - b) Regolamenti per la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni amministrative proprie o conferite, adottati nell'ambito della legislazione comunitaria, statale, regionale e nel rispetto dello Statuto.

- 2) I Regolamenti, siano essi di competenza del Consiglio Comunale che della Giunta, entrano in vigore, se non diversamente disposto dalla legge, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 30 L.R. 13/12/1994, n. 38 come modificato dalla L.R. 13/01/1995, n. 4 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile. Quali atti a contenuto generale ed astratto, non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi.
- 3) Affinché un atto amministrativo a carattere generale possa assumere valore di regolamento, deve recare la relativa intestazione ed essere definito tale dall'organo che lo approva. In ogni caso un regolamento non può che essere approvato da un organo collegiale.
- 4) In ottemperanza ai generali principi di trasparenza ed accesso agli atti, è istituita la raccolta ufficiale dei regolamenti comunali.
- 5) Il Consiglio Comunale, previo atto ricognitivo dei regolamenti effettivamente vigenti ed operativi, detta i tempi, le modalità e i criteri per la predisposizione e il costante aggiornamento della raccolta ufficiale degli stessi. Tale raccolta può essere consultata da chiunque sul sito ufficiale del Comune.
- 6) Quale esplicitazione della potestà regolamentare costituzionalmente garantita, i regolamenti comunali stabiliscono sanzioni amministrative per le contravvenzioni ai regolamenti stessi e alle relative ordinanze applicative.
- 7) L'importo delle sanzioni deve essere contenuto e specificato fra un minimo ed un massimo edittale per ogni singola violazione. I limiti edittali devono comunque essere contenuti all'interno di quanto disposto dall'art. 7 bis del T.U.E.L. 267/2000, salvo altra e diversa previsione di legge.

Art. 9

Violazione dei regolamenti comunali - Sanzioni pecuniarie amministrative

- 1) L'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei Regolamenti Comunali, Ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal Regolamento Comunale che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono le relative leggi vigenti.
- 2) Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.
- 3) Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

Art. 10

Gemellaggio

Il Comune di Seulo può gemellarsi con altri Comuni italiani o stranieri ai quali lo legano particolari rapporti culturali, sociali, economici e geografici. E' demandata al Consiglio Comunale l'adozione degli atti necessari.

Art. 11

Lingua Sarda

- 1) La lingua sarda così com'è usata nel territorio di Seulo è patrimonio della comunità e ad essa è garantita particolare importanza e solennità in conformità alla L.R. 15/10/1997 n.26.
- 2) E' garantito il libero uso della lingua sarda nelle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta e delle Commissioni. In tal caso, nei verbali, gli interventi sono depositati con la trascrizione in lingua italiana.
- 3) Nelle delibere e nei documenti del Comune potrà essere usata la lingua sarda; in tal caso è necessario corredare il documento con il corrispondente testo in lingua italiana.
- 4) La lingua sarda potrà essere usata anche nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali e scritte dirette all'Amministrazione Regionale e a quelle locali, nonché nelle comunicazioni al cittadino.
- 5) Il Comune ha facoltà di emanare un regolamento atto a valorizzare ulteriormente il ripristino della lingua sarda.

Art.12

Ricerca scientifica

- 1) Il Comune considera l'Università come la sede primaria della promozione ed elaborazione della ricerca scientifica.
- 2) Il Comune può stipulare accordi attraverso protocolli d'intesa con le Università e con gli altri Enti di ricerca, nel rispetto della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale.

Titolo II

Organi istituzionali

Art. 13

Organi

- 1) Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
- 2) La funzione di rappresentanza della comunità e la realizzazione dei principi di legge spettano agli organi del Comune.
- 3) Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano la propria condotta a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Art. 14

Il Consiglio

Funzioni e competenze generali

- 1) Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.
- 2) Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di Amministrazione e gestione operativa.
- 3) Spetta inoltre al Consiglio il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.
- 4) Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle funzioni d'indirizzo e di controllo, adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere i propri orientamenti sui temi relativi all'affermazione dei diritti generali della popolazione, alla tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo della comunità.
- 5) Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.
- 6) Il Consiglio Comunale concorre alla determinazione degli obiettivi compresi nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Effettua la propria programmazione, anche in forma associata con i Comuni contermini che hanno analoghe caratteristiche, condizioni territoriali, sociali ed economico-produttive, tenuto conto dei principi ed indirizzi espressi dalle leggi regionali.
- 7) Il Consiglio Comunale, nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione economica, territoriale ed ambientale e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, persegue la valorizzazione della propria Comunità, la tutela delle risorse produttive e ambientali ed il potenziamento, quantitativo e qualitativo, dei servizi comunali.
- 8) Il Consiglio dispone l'accettazione di lasciti e donazioni, secondo le modalità stabilite dalle leggi.

Art. 15

Norme generali di funzionamento

- 1) Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
- 2) Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle Commissioni Consiliari permanenti e straordinarie.
- 3) Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi connessi a gravi motivi di ordine pubblico.
- 4) Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono definiti dal Sindaco che presiede e coordina i lavori, fatte salve le ipotesi di cui al comma 7 del presente articolo.
- 5) Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco in sessione ordinaria nei seguenti casi:
 - per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
 - per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
 - per l'approvazione dell'assestamento di bilancio;
 - per l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'avviso di convocazione, oltre alla data e ora di prima convocazione, deve necessariamente contenere, nell'eventualità che la prima convocazione vada deserta, la data e l'ora della seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno. L'avviso deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata.

6) Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco in sessione straordinaria qualora lo stesso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati; i Consiglieri che chiedono la convocazione del Consiglio devono indicare le questioni da iscrivere all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione per le sessioni straordinarie, oltre alla data e ora di prima convocazione, deve necessariamente contenere, nell'eventualità che la prima convocazione vada deserta, la data e l'ora della seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno. L'avviso deve essere notificato ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata.

7) Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza dal Sindaco, con preavviso di almeno 24 ore, per motivi urgenti e inderogabili.

8) Il Consiglio si riunisce validamente con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

9) Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la Legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze qualificate. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di Legge, di Statuto o di Regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

10) Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge, nella quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

11) Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale, eventualmente coadiuvato da un funzionario o da personale esterno per la redazione del verbale.

Art. 16

Consiglieri Comunali

1) Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

2) I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

3) La cessazione della carica di Consigliere può aversi per i seguenti motivi:

- rinnovo del Consiglio o scioglimento dello stesso;
- dimissioni dalla carica di Consigliere che devono essere presentate personalmente al Consiglio (le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo tramite persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni); sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;
- decadenza;
- decesso.

I Consiglieri decadono dalla carica per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità. L'iniziativa può essere assunta d'ufficio dal Sindaco o può essere avviata da un consigliere. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede a comunicargli, per iscritto, l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato, che non può essere inferiore a quindici giorni. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina la proposta. Il consigliere ha il diritto di intervenire e di esporre le proprie ragioni nella riunione consiliare. Il Consiglio delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate. La decadenza è dichiarata ove la proposta è accolta, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4) Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.

5) I Consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili al fine di un esercizio consapevole del proprio mandato; hanno diritto ad ottenere, su motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.

6) I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto su tutti gli atti e le informazioni di cui entrano in possesso durante il proprio mandato, nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.

- 7) Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio
 - presentare ordini del giorno, proposte di deliberazione, interpellanze, mozioni, interrogazioni ed istanze
- 8) Gli ordini del giorno e le mozioni, pervenuti al Sindaco almeno venti giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio, sono iscritti fra gli argomenti da esaminare nella stessa. Se presentati nel corso di una riunione del Consiglio, la trattazione, salvo i casi d'urgenza, può essere rinviata alla prima seduta successiva.
- 9) Le interrogazioni sono inviate dal Consigliere che le promuove al Sindaco o all'Assessore di competenza.
- 10) Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dalla presentazione al Sindaco.
- 11) L'Amministrazione Comunale, assicura l'assistenza legale a tutti i consiglieri coinvolti in azioni stragiudiziali e in ogni stato e grado dei procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale ed amministrativa in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, ad esclusione di quelli commessi con dolo e/o colpa grave od in conflitto di interessi.

Art. 17

Gruppi Consiliari

- 1) I Consiglieri eletti nella lista costituiscono un Gruppo Consiliare, che può essere composto anche da un solo Consigliere quando questi sia l'unico eletto di una lista. Ogni Consigliere può entrare a far parte di un Gruppo diverso da quello corrispondente alla propria lista di elezione, con l'accettazione del Gruppo di nuova appartenenza.
- 2) Ogni Consigliere, fuoriuscito da un Gruppo, eventualmente insieme ad altri fuoriusciti da altri gruppi, entra a far parte di un gruppo autonomo che sarà denominato Gruppo Misto, fermo restando che, nel corso del mandato amministrativo, non potrà esservi più di un gruppo misto. I Consiglieri Comunali possono, inoltre, costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri
- 3) Salvo diversa designazione da parte del Gruppo Consiliare, funge da Capo Gruppo il candidato alla carica di Sindaco per la lista di minoranza ed il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza nella lista di maggioranza. A parità di voti, funge da capogruppo il Consigliere più anziano d'età.
- 4) I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio, il capogruppo.
- 5) Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al capogruppo da cui si distacca ed al Sindaco, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del capogruppo del gruppo al quale aderisce.

6) I Consiglieri che intendano costituire un gruppo autonomo, devono darne comunicazione sottoscritta da tutti gli aderenti al Sindaco e informare, per scritto, il capogruppo dal quale si distaccano.

7) I Gruppi Consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale, messo a disposizione, per tale scopo dal Sindaco.

Art. 18

Commissioni Consiliari permanenti

1) Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni Consiliari Permanenti, elette nel proprio seno all'inizio di ogni legislatura con il criterio della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi Consiliari, assicurando comunque ad ogni Gruppo Consiliare la presenza di almeno un Consigliere in ogni Commissione istituita. Qualora risulti di difficile applicazione il criterio della proporzionalità numerica con minimo arrotondamento all'unità, il Consiglio Comunale può stabilire che i rappresentanti di ciascun Gruppo Consiliare dispongono complessivamente in Commissione di tanti voti quanti sono i componenti del Gruppo all'interno del Consiglio Comunale. Per quanto possibile, per assicurare condizioni di pari opportunità ai sensi della legge vigente, in ogni Commissione è assicurata la presenza di entrambi i sessi.

2) Ogni Commissione elegge nel suo seno un Presidente ed un Vicepresidente.

3) Le Commissioni non hanno potere deliberante e ad esse sono affidate funzioni consultive, referenti e redigenti, secondo le previsioni regolamentari.

4) Le Commissioni:

a) coadiuvano il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico amministrativo, svolgendo attività preparatoria consultiva e referente in ordine alle deliberazioni;

b) curano lo studio e l'approfondimento di problemi, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Comunale ovvero anche della Giunta Comunale nell'esercizio delle sue funzioni propositive e di impulso;

c) hanno diritto, su richiesta approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, di iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale inerenti settori di competenza;

d) possono, con il voto unanime, chiedere la convocazione del Consiglio Comunale: il Sindaco è tenuto a procedere con le modalità di cui all'art. 39 T.U.E.L.

5) Nel corso delle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti può essere data risposta ad interrogazioni e mozioni.

6) Alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti possono essere chiamati a partecipare, con funzioni consultive e con le modalità definite dal regolamento, i Revisori dei conti, i Responsabili dei settori, i presidenti delle Istituzioni, rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni, nonché esperti e cittadini, che la Commissione ritenga utile invitare in relazione agli argomenti da trattare.

7) La costituzione e il funzionamento delle Commissioni vengono disciplinati da apposito regolamento.

8) Nei limiti delle disponibilità, a tutte le Commissioni sono assicurati idonei ed adeguati mezzi strumentali e strutture per l'espletamento dei compiti d'istituto.

Art. 19

Commissioni d'indagine temporanee o speciali

- 1) Il Consiglio Comunale, con il voto della maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo insieme o di ciascun consigliere.
- 2) Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni temporanee o speciali, per fini determinati e con l'incarico di riferire al Consiglio Comunale. Possono essere nominati componenti di tali Commissioni, oltre ai consiglieri comunali, i Responsabili dei settori del Comune nonché esperti designati dai Gruppi Consiliari.
- 3) Ogni Commissione elegge nel suo seno un Presidente ed un vice presidente. Il presidente dovrà essere espressione delle minoranze consiliari. Nell'ipotesi che l'indagine riguardi i componenti di gruppi di minoranza, il presidente non può essere espressione del gruppo di minoranza oggetto d'indagine.

Art. 20

Commissione pari opportunità

- 1) Il Consiglio comunale ha facoltà di istituire la Commissione Pari Opportunità con il compito di predisporre programmi e proposte per promuovere le azioni necessarie a rimuovere le discriminazioni di ordine sociale, culturale ed economico che limitano la possibilità di affermazione delle donne.
- 2) Gli organi e le regole di funzionamento sono disciplinati da un apposito regolamento.
- 3) Nel caso di mancata rappresentanza femminile all'interno del Consiglio comunale, in alternativa alla Commissione, potrà essere attivato il Comitato pari opportunità, a sua volta disciplinato da apposito regolamento.

Art. 21

Il Sindaco

- 1) Il Sindaco rappresenta l'Amministrazione Comunale ed esercita la funzione di Ufficiale di Governo.
- 2) Il Sindaco presta innanzi al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
- 3) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
- 4) Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione dell'Ente, ne sovrintende l'andamento generale, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi del Comune e ne coordina l'attività.

5) Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dallo Stato e dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.

Art. 22

Competenze del Sindaco

- 1) Al Sindaco spetta la rappresentanza legale del Comune
- 2) Il Sindaco rappresenta il Comune nei procedimenti giudiziari; la costituzione in giudizio deve essere disposta con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere del responsabile del settore competente. Gli accordi stragiudiziali e le transazioni sono disposti dai responsabili dei settori comunali, previo atto d'indirizzo della Giunta Comunale.
- 3) Il Sindaco, oltre le competenze già disciplinate dal presente Statuto, convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
- 4) Il Sindaco dirige i lavori del Consiglio Comunale.
- 5) Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina Regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
- 6) In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio.
- 7) Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, secondo le modalità previste dalla Legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 8) Il Sindaco indice i referendum comunali, secondo la disciplina prevista dall'apposito regolamento.
- 9) Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma, così come sottoscrive tutti gli atti di natura anche contrattuale, che comunque comportino l'esercizio di prerogative politiche allo stesso riservate; rientrano espressamente in tale previsione i protocolli d'intesa o dichiarazione di intenti con altre Amministrazioni, Enti, Società o imprese, nonché gli atti costitutivi, modificativi o che comunque riguardino l'assetto di società o consorzi.
- 10) Il Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale adotta le ordinanze contingibili ed urgenti.

- 11) Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenza di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e nei programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
- 12) Il Sindaco esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
- 13) Sovrintende il Corpo di Polizia Municipale.

Art.23

ViceSindaco

- 1) In sede di nomina dei componenti della Giunta Comunale, il Sindaco attribuisce le funzioni di ViceSindaco ad un Assessore.
- 2) Il ViceSindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito, sospeso dalla carica e ogni qualvolta ne sia delegato.
- 3) In caso di assenza o di un impedimento anche del ViceSindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 24

Deleghe e incarichi

- 1) Il Sindaco ha la facoltà di delegare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
- 2) Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla Legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili e urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
- 3) Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
- 4) La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
- 5) L'atto di delega, obbligatoriamente in forma scritta, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
- 6) La delega può essere revocata dal Sindaco, essendo concessa come atto meramente discrezionale e fiduciario nell'interesse dell'Amministrazione.
- 7) Le deleghe per i settori omogenei sono comunicate al Consiglio.
- 8) Il Sindaco ha altresì la facoltà, al fine di esercitare meglio la propria azione di governo, di nominare uno o più Consiglieri delegati per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento in determinate materie, con esclusione comunque di qualunque compito di Amministrazione attiva, che resta sempre ed esclusivamente in capo al Sindaco.

Art. 25

Cessazione della carica di Sindaco

- 1) Ai sensi dell'art. 53 del DLgs 267/2000, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale. Questi organi restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni. Le funzioni del Sindaco sono assunte dal ViceSindaco.
- 2) Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al protocollo generale del Comune. Entro quindici giorni dalla presentazione delle dimissioni il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, ha l'obbligo di riunire il Consiglio Comunale inserendo all'ordine del giorno la presentazione delle dimissioni. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione in Consiglio senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica di Sindaco, alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 26

Mozione di sfiducia

- 1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco.
- 2) Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
- 3) La mozione di sfiducia, debitamente motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri (è escluso da questo computo il Sindaco), è consegnata al Sindaco e viene posta in discussione nel corso di una seduta del Consiglio Comunale da tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Qualora la mozione di sfiducia venga approvata, si procede ai sensi delle Leggi vigenti.
- 4) Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica al momento dell'approvazione della mozione di sfiducia. Sino alla nomina del Commissario possono essere adottati solo atti prorogabili.

Art. 27

La Giunta

- 1) La Giunta è l'organo di governo del Comune; è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, compreso il viceSindaco, determinato dalle leggi vigenti.
- 2) Il Sindaco nomina il ViceSindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale e tenuto conto delle leggi vigenti sulle pari opportunità.

- 3) I provvedimenti di nomina degli Assessori e del ViceSindaco debbono essere consegnati a cura del Sindaco al Segretario Comunale almeno cinque giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale, per essere depositati in libera visione dei Consiglieri Comunali.
- 4) Ai sensi del comma 4, art. 47 DLgs 267/2000, può essere nominato un Assessore anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere. Dichiarazione in tal senso dovrà essere rilasciata dall' Assessore non Consigliere all'atto di accettazione della nomina.
- 5) L'Assessore non Consigliere non può essere nominato rappresentante del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni ed Organismi esterni od interni all'Ente, se non nei casi espressamente previsti dalla Legge ed in quelli in cui ciò gli compete per effetto della carica rivestita.
- 6) La Giunta, all'atto dell'insediamento, esamina le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
- 7) L' Assessore non Consigliere partecipa al lavoro del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Ha diritto, allo stesso modo dei Consiglieri, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Art. 28

Funzionamento della Giunta

- 1) Nello svolgimento della propria attività, la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
- 2) Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
- 3) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in casi di sua assenza o impedimento, dal ViceSindaco, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età.
- 4) Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, computando anche il Sindaco. Ove la Giunta sia composta da due soli componenti, compreso il Sindaco, per la validità delle sedute è richiesta la presenza di ambedue i componenti.
- 5) La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta. I verbali della Giunta sono firmati da chi la presiede e dal Segretario Comunale.
- 6) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 7) A discrezione del Sindaco, possono partecipare ai lavori della Giunta i responsabili dei settori del Comune e possono essere ammessi cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione. Quali supporto del Sindaco e senza diritto di voto possono partecipare, se richiesti, i Consiglieri delegati.

Art. 29

Competenze della Giunta

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.
- 2) La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
- 3) Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme e i principi stabiliti dalla Legge e dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.
- 4) Definisce la pianta organica del Comune e le relative variazioni.
- 5) La Giunta ha facoltà di riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività.

Art. 30

Cessazione della carica di Assessore

- 1) Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza o per morte. In caso di cessazione dalla carica di singoli Assessori, il Sindaco, nella prima adunanza, ne comunica i motivi al Consiglio.
- 2) Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio (art. 46, comma 4, TUEL).
- 3) Nei casi in cui ai commi precedenti, la Giunta può continuare legittimamente ad operare purché in presenza di almeno un Assessore, oltre al Sindaco.
- 4) Nell'eventualità che, per qualunque causa, vengano a cessare dall'incarico, anche non contemporaneamente, tutti gli Assessori, il Sindaco ricostituisce l'organo collegiale nel termine di dieci giorni a far data dalla vacanza.
- 5) In caso di cessazione per dimissioni, l'Assessore deve dare comunicazione scritta al Sindaco che provvederà ad informarne il Consiglio. Le dimissioni devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili e immediatamente eseguibili.

Art. 31

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

- 1) Al Sindaco, ai componenti della Giunta e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
- 2) E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili ed immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3) I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4) Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 32

Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza

Il Comune promuove, tutela e disciplina, con apposito regolamento, la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

A tal fine:

- sostiene i programmi e le attività aventi finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile e del patrimonio culturale ed artistico, riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso la possibile erogazione di contributi secondo le norme del relativo Regolamento e l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

- definisce le forme di partecipazione all'attività di programmazione dell'Ente;

- può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;

- può coinvolgere, al fine di elevare la qualità dei servizi e di meglio rispondere alle esigenze della collettività locale, le associazioni del volontariato nella attuazione di iniziative sociali e culturali e nella gestione dei servizi, con particolare riguardo a quelli rivolti a soggetti in situazioni di disagio.

Art. 33

Riconoscimento delle Associazioni

1) Per essere riconosciute dall'Ente ed esercitare attività di collaborazione col Comune, le associazioni devono:

- dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità culturali, sociali, turistiche e sportive dell'Ente;

- garantire la libertà d'iscrizione a tutti i cittadini residenti nel Comune;

- assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

2) Le associazioni, in possesso dei suddetti requisiti, sono iscritte, su propria istanza, nell'albo delle associazioni istituito presso l'Ente; tale albo sarà aggiornato annualmente. Allo scopo di ottenere l'iscrizione le associazioni dovranno depositare in Comune lo statuto e comunicare la sede e il nominativo del rappresentante legale; dovranno presentare annualmente il proprio bilancio.

Art. 34

Le Consulte

Al fine di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale e garantire strumenti di collegamento tra la società civile e gli organi di governo locale, il Comune può istituire le

Consulte, stabilendo le materie di competenza e le modalità di formazione e funzionamento delle stesse.

Art. 35

Consiglio comunale dei ragazzi

- 1) Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della collettività, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi, col compito di deliberare in via consultiva.
- 2) Nella composizione del Consiglio deve essere garantita un' adeguata presenza di ragazzi fino a 18 anni di età e un'adeguata rappresentanza dei sessi, secondo quanto stabilito da apposito regolamento.
- 3) Il Consiglio dei ragazzi ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani e l'Amministrazione comunale; ha facoltà di sottoporre all'Amministrazione proposte e suggerimenti orientati a migliorare le condizioni di vita dei giovani, indirizzando richieste e proponendo progetti al Consiglio comunale e alla Giunta con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi.
- 4) Può collaborare con scuole e altre istituzioni per la realizzazione di particolari progetti.
- 5) Il Consiglio dei ragazzi può formulare proposte di intervento anche per ottimizzare e integrare le proprie iniziative e attività con quelle di giovani di altri Comuni.
- 6) Il Comune può altresì consultare il Consiglio dei ragazzi in ordine a provvedimenti e progetti di loro interesse, attraverso la progettazione partecipata, riunioni ed incontri.
- 7) Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

Art.36

Consiglio comunale degli anziani

- 1) Il Comune sostiene gli interessi degli anziani e promuove la loro partecipazione attiva alla politica comunale.
- 2) Il Consiglio Comunale può promuovere il Consiglio comunale degli anziani, nel quale deve essere garantita almeno la metà dei componenti con più di 65 anni di età e un'adeguata rappresentanza dei due sessi, in base a quanto previsto da apposito regolamento.
- 3) Il Consiglio comunale degli anziani sottopone all'Amministrazione proposte e suggerimenti orientati a migliorare le condizioni di vita e a favorire ogni forma di integrazione e collaborazione tra gli anziani ed il resto della popolazione. Promuove il ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio comunale per garantirne gli interessi e tutelarne le specifiche necessità. Esprime pareri sugli atti che gli sono sottoposti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo del Comune.

Art.37

Forme innovative di partecipazione dei cittadini

Il Comune si avvale sul proprio sito internet di uno spazio specifico per forme di comunicazione diretta da parte dei cittadini e tra cittadini e Amministrazione, nell'ottica di garantire un libero e più facile accesso del cittadino alle informazioni.

Art. 38

Istanze – Petizioni – Proposte

- 1) I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi, indirizzandole al Sindaco.
- 2) L'istanza e la petizione devono essere presentate, in forma scritta, al protocollo del Comune, sottoscritte dal proponente o dai proponenti, con indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero civico di ciascuno. Nel caso di pluralità di firmatari, deve essere indicato il soggetto referente cui inviare le comunicazioni e la risposta.
- 3) Le istanze, le proposte e le petizioni sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per materia al loro esame.
- 4) Il Sindaco, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale rispondono alle istanze, alle petizioni e alle proposte di propria competenza entro i termini stabiliti per i procedimenti amministrativi.

Art. 39

Azione popolare – intervento nel procedimento

- 1) Ciascun elettore può far valere in qualsiasi giudizio, penale, civile od amministrativo, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. Nel caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso, salvo che il Comune si sia costituito, aderendo all'azione od al ricorso.
- 2) I cittadini interessati, singoli, associati od anche in forma collettiva, i portatori di interessi diffusi costituiti in comitato e, tra essi, le associazioni di protezione ambientale, possono intervenire nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, prendendo visione degli atti e presentando memorie o documenti che l'Amministrazione Comunale deve valutare, fornendo motivata risposta, nell'osservanza delle modalità e termini previsti dal regolamento adottato in conformità della legge.
- 3) Tutti i soggetti di cui al comma 2 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento viene liquidato in favore del Comune e le spese processuali vengono liquidate in favore delle associazioni od a loro carico nell'ipotesi di soccombenza.

Art. 40

Referendum consultivi

- 1) Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale che determina l'onere a carico del bilancio comunale:
 - a) quando sia disposto con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;

b) quando sia richiesto con istanza sottoscritta da almeno il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

2) Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo Statuto, il Regolamento del Consiglio Comunale, il Regolamento di Contabilità;
- b) il Bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) gli atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) gli atti inerenti la tutela delle minoranze.

3) Il Consiglio Comunale con proprio atto determina i requisiti di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno annuale.

4) Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.

Art. 41

Referendum propositivi e abrogativi

1) Su richiesta sottoscritta da almeno il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, il Sindaco indice referendum avente per fine l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali che non comportano spese. Quando la proposta comporti conseguentemente l'abrogazione di norme od atti generali comunali esistenti, essi devono essere precisamente specificati.

2) Non è ammesso referendum in materia statutaria, tributaria, tariffaria, dell'ordinamento, dotazione organica, inquadramento e retribuzione del personale, nonché per disporre direttamente o indirettamente riduzioni di entrate o aumenti di spese per il Comune.

3) Il Consiglio Comunale, con proprio atto, determina le condizioni formali di presentazione ed ammissibilità della richiesta, le condizioni di svolgimento e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata.

4) Se il Consiglio Comunale si pronuncia per l'accoglimento della richiesta, stabilisce la data in cui si terrà il referendum.

5) Nel caso di esito positivo il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.

Art. 42

Diritto di informazione

1) Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge o dal regolamento comunale. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta l'esibizione.

L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio on line, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. Gli uffici, per raggiungere le finalità, si avvalgono anche di procedure informatiche e telematiche.

2) L'informazione deve essere data, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

3) La Giunta Comunale può adottare i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Art. 43

Diritto di accesso

1) Il Comune, con apposito regolamento, assicura ai cittadini, alle associazioni e alle aziende che vantino un interesse diretto, personale e concreto il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione ed il rilascio di copie e documenti con il pagamento dei soli costi di riproduzione.

2) Il Comune può favorire l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.

TITOLO IV

Organi Burocratici ed Uffici

Art. 44

Personale: organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1) L'organizzazione del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite secondo i criteri previsti dal capo I del titolo IV del Testo Unico n° 267/2000.
- 2) Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.
- 3) Il controllo di gestione è effettuato ai sensi del regolamento e delle norme vigenti in materia.
- 4) Per l'effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 3 il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.
- 5) L'attribuzione delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate.

Art. 45

Segretario Comunale

- 1) Il Segretario Comunale, è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
- 2) Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio di Segretario Comunale.
- 3) Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 4) Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.
- 5) Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione che sottoscrive assieme al Sindaco.
- 6) Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interno all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne; egli su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
- 7) Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
- 8) Il Segretario Comunale sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi comunali e ne coordina l'attività.
- 9) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

Art. 46

Gestione amministrativa

- 1) I Responsabili dei settori sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono. A tal fine ai Responsabili sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo criteri definiti negli atti di indirizzo.
- 2) Nell'ambito dei settori cui sono preposti e nel rispetto dei regolamenti dell'Ente, i Responsabili in particolare:
 - a. Assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, provvedendo all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dal Sindaco, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza.
 - b. Espletano le procedure di appalto di lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti.
 - c. Curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti al settore ed individuano i dipendenti responsabili dell'istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
 - d. Esprimono pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione.
 - e. Assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del settore, di spesa e di liquidazione, nei limiti e con le modalità stabilite dai Regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati.
 - f. Adottano le ordinanze di carattere ordinario per l'applicazione di leggi e regolamenti.
 - g. Esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
- 3) Sono di competenza dei Responsabili dei Settori gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e legalizzazioni, i verbali e le diffide.
- 4) Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i Responsabili dei Settori, nell'esercizio delle loro attribuzioni, assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
- 5) Spettano inoltre ai Responsabili, nelle materie rientranti nei settori di cui hanno la direzione:

a. il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generale e particolareggiata;

b. l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia di edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

6) Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dipendenti dell'Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 46/Bis –

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione – Collaborazioni esterne

1) "Gli incarichi di responsabile di settore sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo.

2) In caso di vacanza del posto ovvero per particolari comprovati motivi, gli incarichi di cui al precedente comma, oltre gli incarichi di qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione possono anche essere conferiti dal Sindaco all'esterno, sentita la Giunta Comunale, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e motivatamente, di diritto di privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, nel rispetto dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dalla normativa vigente.

3) E' fatta in ogni caso salva la possibilità, da disciplinare mediante il regolamento, di stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per dirigenti ad alte specializzazioni, nonché procedure ad instaurare collaborazioni esterne per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, come consentito e nei limiti di cui all'art. 110, commi 2,3,4,5,6, del T.U. 18.08.2000, n. 267".

ART. 47

Funzioni e Responsabilità dei Dipendenti

1) Il Segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle loro funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri, per dolo o colpa grave un danno, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2) Ove il Comune abbia corrisposto alla parte lesa l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario Comunale o dal Dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente comma.

3) La responsabilità personale del Segretario Comunale o del Dipendente Comunale che abbia violato diritti di terzi sussiste nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento siano obbligati per legge o per regolamento.

- 3) Nell'esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi a loro assegnati tramite il piano esecutivo di gestione.
- 4) Qualora la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, i membri del collegio che hanno partecipato all'atto dell'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
- 5) Spettano ai Responsabili dei settori tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo.

TITOLO V

SERVIZI

Art.48

Qualificazione e caratteristiche

- 1) I servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzione di beni e attività volte a realizzare lo sviluppo economico e sociale.
- 2) Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art.49

Forme di gestione dei servizi pubblici locali

- 1) Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, secondo quanto stabilito dall'art. 116 del Testo Unico.

TITOLO VI
TUTELA DEL CITTADINO E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 50

Informazione del contribuente

- 1) L'Amministrazione deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti. L'Amministrazione deve altresì assumere idonee iniziative di informazione telematica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
- 2) L'Amministrazione deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e affissione sulla Bachecca Informativa del Comune tutti i provvedimenti emanati in materia tributaria, nonché ogni altro atto interno che dispone sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.
- 3) L'Amministrazione deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
- 4) Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 51

Chiarezza e motivazione degli atti

- 1) Gli atti tributari sono motivati ai sensi delle leggi vigenti, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.
- 2) Gli atti dell'Amministrazione e degli eventuali concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.
- 3) La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 52

Riscossione dei Tributi

La modalità di riscossione dei tributi da parte dell'Ente è disciplinata da apposito Regolamento.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 53

Autonomia finanziaria

- 1) Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 2) Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
- 3) Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, così come individuato nel bilancio annuale di previsione.

Art. 54

Demanio e patrimonio

- 1) I beni di proprietà comunali, registrati in apposito inventario, sono soggetti, in relazione alla natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
- 2) La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

Art. 55

Revisione economico finanziaria

- 1) Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune, secondo quanto previsto dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
- 2) Il Revisore è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

TITOLO VIII
NORME FINALI

Art. 56

Disposizione finale

- 1) Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto e predispone i nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto.
- 2) Nessun regolamento, per nessun motivo, può contenere disposizioni in contrasto con i principi e le norme del presente Statuto.

Art. 57

Entrata in vigore

- 1) Ai sensi dell'art. 6 comma 5 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di affissione all'Albo.
- 2) Decorsi i termini di pubblicazione all'Albo pretorio, una copia del presente Statuto è inviata al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.